



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

n. 45 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 25-11-2016

L'anno duemilasedici addi venticinque del mese di novembre in Palazzo Jappelli, residenza comunale, alle ore 19:45, convocata nelle forme di legge, è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

GIANELLA DAVIDE	P	GRIGOLETTO ANNA	A
RIGATO GIULIO	P	ZATTA PAOLO	P
TROVO' LAURA	P	RECALDIN ANDREA	P
CONTE LINO	P	ZORZI ANTONIO	P
ROSTELLATO MARTINA	P	VIDALE ENRICO	P
MANCIN STEFANO	P	ZAMPIERI PIETRO GIORGIO	P
DANTE ALESSIO	P	BALASSO MARCO	P
SCHIAVON GIAN CARLO	P	SARTORI ANTONIO	P
TORTOLATO GIORGIO	P		

Presenti 16 Assenti 1

Assume la presidenza il dr. RIGATO GIULIO, PRESIDENTE del Consiglio comunale.

Assiste e verbalizza DR. ROBERTO NATALE, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i signori:

ROSTELLATO MARTINA

DANTE ALESSIO

SARTORI ANTONIO

Il Presidente apre la discussione sul seguente **oggetto**:

**ADOZIONE DEL "PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL).**

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DR. RIGATO GIULIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DR. ROBERTO NATALE

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to \_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`  
(art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

AREA AMMINISTRATIVA  
Il Dirigente/Il Funzionario

F.to

\_\_\_\_\_

---

Trasmissione uffici

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> PM



## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 *"Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"* pubblicata sul BURV n. 65/2009";

RICORDATO CHE l'art. 5 della suddetta legge regionale recante "Compiti dei Comuni" stabilisce quanto segue:

1. " I Comuni:

- a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa;
- b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;
- c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
- d) provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;
- e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari;
- f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, delle associazioni di cui all'articolo 3 e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 6, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;
- g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
- h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modifiche. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.

4. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:

- a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;

- b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.
5. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.
6. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici."

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Veneto con Dgr. n. 2410 del 29.12.2011 ha approvato le " *Linee guida per la redazione dei Piani di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso*";
- la Regione Veneto con Dgr. n. 65 del 4.07.2014 ha approvato le " *Linee guida per la predisposizione del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL). Art. 5, comma 1, lettera a) legge regionale 7 agosto 2009, n. 17*";

**DATO ATTO CHE:**

- in attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, il Comune di Piove di Sacco con la determinazione dirigenziale n° 2142 del 3.12.2014 ha affidato l'incarico per la redazione del PICIL allo Studio Busolini & Costantini di Tavagnacco (UD), nella persona dell'Ing. Anna Busolini;
- in data 27.06.2016 è stato acquisito agli atti il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL). Art. 5, comma 1, lettera a) legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 del Comune di Piove di Sacco, elaborato dallo Studio Busolini & Costantini di Tavagnacco (UD) e composto dai seguenti due tomi:
  1. Piano dell'illuminazione
  2. Allegato 1: Stato di fatto impianti di illuminazione pubblica;

RITENUTO altresì opportuno, in assenza di indicazioni normative specifiche relative all'iter procedimentale di approvazione di tale strumento di pianificazione/programmazione, applicare, al piano in esame, il procedimento di approvazione previsto per il piano degli interventi al fine di garantire adeguate forme di pubblicità e partecipazione e che pertanto, alla luce di tali valutazioni, al presente piano verrà applicato il procedimento di deposito, pubblicazione ed efficacia previsto dall'articolo 18 della L.R. 11/2004 e quindi tale piano verrà adottato dal Consiglio comunale, successivamente verrà depositato e dato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; infine, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale deciderà sulle stesse e approverà il piano che diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio comunale;

RITENUTO di adottare il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) del comune di Piove di Sacco;

DATO ATTO che il contenuto della presente deliberazione corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna al Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica con il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

**Al termine** della discussione, riportata integralmente nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 16, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente dell'assemblea,

**DELIBERA**

1. DI ADOTTARE il piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17, composto dai due tomi Piano dell'illuminazione e Allegato 1: Stato di fatto impianti di illuminazione pubblica che, depositati presso il Settore I – Servizi tecnici, si intendono qui materialmente allegati;
2. DI PROCEDERE con il deposito e la pubblicazione del Piano in analogia a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 11/04 recante disciplina relativa al Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 16, espressi in forma palese peralzata di mano, dai n. 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti accertati dagli scrutatori e proclamati dal presidente dell'assemblea,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

---

Testo Unico Enti Locali  
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Parere di Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE	Parere di Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore I	Il Responsabile del Servizio
Mario CANTON	Rag. Paola GUGOLE